

STATUTO FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

Approvato dall'Assemblea Federale
del 18 ottobre 2003

visto di conformita' del c.o.n.i. con delibera deLLA GIUNTA
NAZIONALE N. 5 DEL 23.1.2004

INDICE

Art. 1	Costituzione	pag. 1
Art. 2	Scopi	pag. 1
Art. 3	Sede e durata	pag. 2
Art. 4	Società-Affiliazione-Riaffiliazione-Cessazione	pag. 2
Art. 5	Persone fisiche – Tesseramenti	pag. 4
Art. 6	Diritti e Obblighi dei soggetti federali	pag. 5
Art. 7	Organi della Federazione Italiana Nuoto	pag. 6
Art. 8	Le Assemblee	pag. 6
Art. 9	Assemblea Ordinaria	pag. 7
Art. 10	Assemblea Straordinaria	pag. 7
Art. 11	Assemblee:composizione, convocazioni e votazioni	pag. 7
Art. 12	Il Presidente	pag. 21
Art. 13	Consiglio Federale	pag. 22
Art. 14	Elezione dei Consiglieri Federali	pag. 24
Art. 15	Presentazione delle candidature	pag. 24
Art. 16	Attribuzioni del Consiglio Federale	pag. 24
Art. 17	Consiglio di Presidenza	pag. 25
Art. 18	Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale	pag. 26
Art. 19	Segreteria Federale	pag. 27
Art. 20	Comitati Regionali-Assemblee Regionali-Presidente Regionale – Delegati Regionali	pag. 27
Art. 21	Collegio Regionale dei Revisori dei Conti	pag. 29
Art. 22	Comitati Provinciali-Assemblee Provinciali-Presidente Provinciale-Delegati Provinciali	pag. 29
Art. 23	Fiduciari Locali	pag. 30
Art. 24	La Consulta Nazionale dei Presidenti dei Comitati Regionali	pag. 31
Art. 25	Requisiti	pag. 31
Art. 26	Incompatibilità	pag. 32
Art. 27	Principi generali e Organi di giustizia	pag. 33
Art. 28	Provvedimenti di clemenza	pag. 35
Art. 29	Clausola compromissoria	pag. 36
Art. 30	Collegio Arbitrale	pag. 36
Art. 31	Istanza alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport	pag. 37
Art. 32	Regolamenti Federali	pag. 37
Art. 33	Patrimonio	pag. 38
Art. 34	Esercizio Finanziario	pag. 38
Art. 35	Mezzi Finanziari	pag. 38
Art. 36	Scioglimento della Federazione	pag. 39
Art. 37	Modifiche dello Statuto	pag. 39
Art. 38	Norma di rinvio	pag. 40

ART. 1 Costituzione

- 1) La Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.), fondata a Como nell'anno 1899 è una associazione senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, ed è costituita dalle Società e dalle associazioni sportive.
- 2) La F.I.N. ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere le discipline natatorie (nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato , nuoto per salvamento) e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi. Fa parte integrante della F.I.N. la Sezione Salvamento con lo scopo di promuovere, regolamentare e disciplinare l'attività agonistica, l'insegnamento, l'addestramento al salvamento, la prevenzione degli incidenti in acqua, diffondere la conoscenza ed organizzare le pratiche di primo soccorso.
- 3) La F.I.N. svolge la propria attività sportiva in conformità con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività, ai sensi degli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242.
- 4) L'ordinamento della F.I.N. è retto in base al principio di democrazia interna, nonché del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, uomini e donne, in condizioni di uguaglianza, parità e pari opportunità, nonché in conformità con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
- 5) La F.I.N. è affiliata alla Federation Internationale de Natation Amateur (F.I.N.A) della quale riconosce, accetta ed applica i regolamenti; è altresì aderente alla Ligue Europeenne de Natation (L.E.N.), alla Confederation Mediterraneenne de Natation (COMEN), alla Confederation Latina de Natacion (COLAN) e, attraverso la Sezione Salvamento è affiliata alla International Life Saving Federation (ILS) e alla International Life Saving Europe (ILSE).

ART. 2 Scopi

- 1) La F.I.N. ha lo scopo di promuovere regolamentare e disciplinare in tutto il territorio nazionale e sul piano internazionale gli sport del nuoto (nuoto – tuffi - pallanuoto - nuoto sincronizzato - nuoto per salvamento) e può svolgere ogni altra attività per la massima promozione dell'attività sportiva.
- 2) In via esemplificativa, ma non esaustiva, la F.I.N. per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali può:
 - a) organizzare, disciplinare, propagandare e diffondere la disciplina del nuoto nelle sue varie componenti, anche attraverso il potenziamento dell'impiantistica sportiva;
 - b) partecipare alle competizioni nazionali ed internazionali;
 - c) predisporre la preparazione degli atleti ed approntare i mezzi necessari alla partecipazione delle predette attività ed alle Olimpiadi;
 - d) concorrere, anche di intesa con il C.O.N.I., alla adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterino le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle

attività sportive;

e) operare in ogni forma per la tutela sanitaria, assicurativa e previdenziale degli affiliati;

f) organizzare ed attuare programmi di formazione degli appartenenti ai singoli quadri federali;

g) svolgere in via strumentale e non prevalente ogni iniziativa ed attività commerciale e di servizi connessa con la pratica sportiva, i cui eventuali utili sono esclusivamente destinati al perseguimento della medesima attività sportiva.

ART. 3 Sede e durata

- 1) La F.I.N. ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

ART. 4 Società – Affiliazione – Riaffiliazione - Cessazione

- 1) Le Società che intendono praticare gli sport del nuoto - sia con attività sportiva agonistica, sia amatoriale – nell'ambito della F.I.N., devono affiliarsi o riaffiliarsi secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento Organico, in conformità alla normativa vigente per avere il riconoscimento del C.O.N.I.
- 2) Per Società si intendono le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, le associazioni senza personalità giuridica di diritto privato, enti o sezioni di enti, le società cooperative e le società di capitali, le sezioni di gruppi sportivi ed organismi tutte di natura dilettantistica che praticano le attività del nuoto nonché i gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco aderenti firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e rappresentati nel Comitato Sportivo Militare.
- 3) Tutte le Società non debbono avere scopo di lucro e prevedere che tutti gli utili siano reinvestiti per il perseguimento dell'attività istituzionale.
- 4) Le Società che intendono praticare attività sportiva di nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato e salvamento nell'ambito della Federazione Italiana Nuoto, devono essere ad essa affiliate previo riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o dal Consiglio Federale, a seguito di delega del CONI. L'affiliazione deve essere rinnovata ogni anno.
- 5) Le Società affiliate sono riconosciute soggetti della F.I.N., dalla quale dipendono disciplinarmente e tecnicamente.
- 6) Possono affiliarsi alla F.I.N. le Società Sportive:
 - a) regolarmente costituite e rette da uno Statuto Sociale redatto sulla base del principio della democrazia interna, da sottoporre all'approvazione dell'organo che procede al riconoscimento. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le modifiche dello Statuto;

- b) amministrate e/o rappresentate da organi direttivi composti da persone elette che risultino immuni da radiazioni dalla F.I.N. o da provvedimenti disciplinari in atto, comportanti la sospensione temporanea da ogni attività federale o l'inibizione temporanea a ricoprire cariche Sociali;
 - c) che provino la disponibilità esclusiva e diretta di un effettivo spazio acqua idoneo a garantire lo svolgimento di attività sportiva Federale;
 - d) i Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, del Corpo dei Vigili del Fuoco, di cui al precedente comma 2, potranno affiliarsi secondo quanto stabilito dalle apposite convenzioni sottoscritte dal C.O.N.I.
- 7) I gruppi sportivi, rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I., per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione alla Federazione, non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da uno statuto conforme ai rispettivi ordinamenti, anche in deroga al presente statuto federale.
I componenti degli organi direttivi dei gruppi sportivi, anche se designati dalle competenti autorità amministrative, devono essere tesserati alla Federazione.
- 8) La partecipazione degli atleti dei suddetti gruppi sportivi a manifestazioni sportive, competizioni ed allenamenti è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della Federazione, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria.
- 9) La partecipazione dei tecnici e degli accompagnatori dei citati gruppi sportivi a manifestazioni sportive, di competizioni ed allenamenti è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della Federazione, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante ovvero quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.
- 10) Gli affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione entro il termine stabilito dal Regolamento Organico federale e secondo le procedure ivi previste rinnovando le dichiarazioni previste per la prima affiliazione.
- 11) All'atto del rinnovo annuale dell'affiliazione è necessario sanare eventuali obbligazioni pendenti nei confronti della Federazione.
- 12) Gli affiliati cessano di appartenere alla F.I.N. nei seguenti casi:
- a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario deliberato dall'Assemblea sociale;
 - c) per radiazione irrogata dagli Organi di Giustizia nei casi espressamente previsti dallo Statuto o dai Regolamenti federali;
 - d) per mancata riaffiliazione annuale, sia volontaria, sia determinata dal mancato pagamento di tutte le pendenze finanziarie nei confronti della F.I.N.;
 - e) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione. Avverso il provvedimento di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere inoltrato ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., ex art. 7 comma 5 dello Statuto del C.O.N.I.
- 13) In caso di cessazione di appartenenza alla F.I.N. gli affiliati devono comunque provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.N. ed alle altre Associazioni.

I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo delle Associazioni cessate sono personalmente e solidamente tenuti all'adempimento di quanto sopra e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme federali.

- 14) La cessazione di appartenenza alla F.I.N. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della stessa.

ART. 5 Persone Fisiche - Tesseramenti

- 1) Fanno parte della Federazione:
 - a) gli atleti;
 - b) i dirigenti federali, centrali e periferici ;
 - c) i dirigenti sociali;
 - d) i tecnici;
 - e) gli ufficiali di gara;
 - f) i medici federali e sociali .
- 2) Gli atleti entrano a far parte della Federazione all'atto del tesseramento, i tecnici, i brevettati in abilità, gli assistenti bagnanti e i maestri di salvamento e gli ufficiali di gara all'atto dell'inquadramento nei ruoli federali; i dirigenti federali ed i medici federali all'atto della elezione o della nomina; i dirigenti sociali ed i medici sociali all'atto dell'accettazione della domanda di affiliazione della società.
- 3) Tutti i Dirigenti Federali, centrali e periferici, i Dirigenti Sociali, i Tecnici, i Brevettati in abilità, gli Assistenti bagnanti e i Maestri di salvamento, gli Ufficiali di Gara ed i Medici federali e sociali devono essere tesserati ed essere muniti di una tessera personale di riconoscimento e qualificazione rilasciata e vidimata dalla F.I.N. .
- 4) Possono tesserarsi alla F.I.N. come atleti, persone d'ambo i sessi e di qualsiasi età, con il rispetto delle specifiche norme federali e sanitarie, in particolare in materia di uso di sostanze che non alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
Possono tesserarsi alla F.I.N. come atleti, persone d'ambo i sessi di nazionalità anche non italiana purché in possesso degli altri requisiti di cui al primo capoverso e purché in possesso del nulla-osta della Federazione di provenienza.
Gli atleti di nazionalità non italiana tesserati alla F.I.N. sono esclusi dalle gare a squadra, ad eccezione dei soli atleti della pallanuoto preventivamente autorizzati dalla F.I.N. Per le altre gare di carattere individuale è consentita la partecipazione degli atleti non italiani solo se preventivamente autorizzati dalla F.I.N. fermo restando la loro esclusione da qualsiasi classifica o graduatoria ufficiale e dalla partecipazione ai Campionati Nazionali.
- 5) Gli atleti tesserati alla F.I.N. devono essere dilettanti, in conformità alle norme della F.I.N.A., alle quali si fa integrale riferimento.
- 6) Per poter svolgere attività federale gli atleti devono essere muniti della tessera della F.I.N. valida per l'anno in corso, rilasciata per lo svolgimento dell'attività in favore di una società, salvo i casi previsti per gli atleti con obblighi militari per i quali valgono le disposizioni del

Regolamento Organico.

- 7) Una Società non può richiedere tesseramento o rinnovi fin quando non abbia provveduto alla propria affiliazione o riaffiliazione.
- 8) Le norme su tesseramenti, termini di scadenza e relativi rinnovi, rilascio di duplicati, prestito, trasferimento nonché le modalità di attuazione del vincolo sportivo sono disciplinati dal Regolamento Organico .
- 9) Gli atleti tesserati alla F.I.N. sono suddivisi in categorie agonistiche in base all'età e specialità secondo le disposizioni del Regolamento Organico.

ART. 6 Diritti e Obblighi dei Soggetti Federali

- 1) Gli affiliati hanno diritto:
 - a) di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività federale nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale.
- 2) I tesserati hanno diritto:
 - a) di partecipare all'attività federale nelle rispettive categorie di tesseramento;
 - b) di concorrere alle cariche federali, ove in possesso dei requisiti prescritti;
 - c) di partecipare alle assemblee, se ne abbia diritto, secondo le norme statutarie e regolamentari.
- 3) Gli affiliati hanno l'obbligo:
 - a) di assicurare ai propri atleti la necessaria assistenza tecnica, morale e medico-sportiva, facendoli partecipare, nei limiti delle proprie responsabilità, alle manifestazioni e/o iniziative federali;
 - b) di mettere a disposizione della Federazione e dei suoi organi gli atleti che fossero richiesti per la preparazione e l'effettuazione di gare di interesse federale a carattere interregionale, nazionale o internazionale in Italia o all'Estero.
- 4) I tesserati hanno l'obbligo:
 - a) di esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive;
 - b) di praticare, se atleti, lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I. e degli altri organismi internazionali a cui la F.I.N. aderisce;
 - c) di rispondere, se atleti selezionati per le rappresentative nazionali, alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della F.I.N., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
- 5) Tutti i soggetti della Federazione, affiliati e tesserati, hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti federali, le delibere e le disposizioni dei competenti organi federali nonché di rispettare le regole del dilettantismo emanate dal C.I.O., dalla F.I.N.A. e quelle emanate dagli altri organismi internazionali a cui la F.I.N. aderisce.

Art. 7

Organi della Federazione Italiana Nuoto

- 1) Gli organi della F.I.N. sono:
 - a) Organi Centrali:
 - L'Assemblea Nazionale
 - Il Presidente
 - Il Consiglio Federale
 - Il Consiglio di Presidenza
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
 - b) Organi Periferici:
 - Le Assemblee Regionali
 - I Presidenti Regionali
 - I Comitati Regionali
 - I Collegi Regionali dei Revisori dei Conti
 - Le Assemblee Provinciali
 - I Presidenti Provinciali
 - I Comitati Provinciali
 - I Delegati Provinciali
 - I Fiduciari Locali
 - c) Organi di Giustizia:
 - La Corte Federale
 - Il Giudice Arbitro
 - Il Giudice Unico Nazionale
 - Il Giudice Unico Regionale
 - La Commissione Disciplinare
 - La Commissione d'Appello
 - Il Procuratore Federale
 - Il Giudice per i Tesseramenti e Trasferimenti
 - La Commissione Tesseramenti e Trasferimenti

ART. 8

Le Assemblee

- 1) L'Assemblea è il massimo Organo Federale e si compone :
 - a) dei Presidenti delle società affiliate alla F.I.N. o da loro delegati
 - b) dei delegati degli atleti
 - c) dei delegati dei tecnici
- 2) Detti soggetti partecipano all'Assemblea con uguali diritti e con le modalità stabilite dal presente statuto.
- 3) L'Assemblea si distingue in Assemblea Ordinaria e Assemblea Straordinaria.

ART. 9

Assemblea Ordinaria

- 1) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 2) Quando particolari esigenze lo richiedano, previa comunicazione delle stesse al CONI, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 3) Nell'ultimo quadrimestre precedente la scadenza del quadriennio Olimpico, e comunque non oltre il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici, l'Assemblea ordinaria provvede alla elezione del Presidente, dei Consiglieri Federali e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti di nomina assembleare, per il successivo quadriennio.

ART. 10

Assemblea Straordinaria

- 1) L'Assemblea Straordinaria è convocata su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Federale per modifiche allo Statuto o qualora lo ritenga necessario.
- 2) L'Assemblea Straordinaria deve, inoltre, essere convocata entro 60 giorni, per tenersi entro 30 giorni dalla convocazione, al verificarsi dei seguenti casi:
 - a) su richiesta scritta della metà più uno degli aventi diritto a voto che rappresentino almeno 1/3 del totale dei voti;
 - b) su richiesta scritta di almeno 4/5 degli aventi diritto al voto per la proposta di scioglimento della Federazione;
 - c) nei casi previsti dal presente Statuto.

ART. 11

Assemblee: composizione, convocazione e votazioni

- 1) Hanno diritto a partecipare alle Assemblee nazionali:
 - a) i rappresentanti delle società affiliate in regola con il pagamento delle quote di affiliazione;
 - b) il Presidente della F.I.N.;
 - c) i componenti del Consiglio Federale;
 - d) i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) il Presidente Nazionale del Gruppo Ufficiali Gara;
 - f) i Presidenti dei Comitati Regionali o i loro delegati;
 - g) gli atleti ed i tecnici di nazionalità italiana, delegati nell'ambito delle società di appartenenza, nella misura rispettivamente del 20% e del 10% del totale della forza assembleare.

- 2) Hanno diritto a dieci voti di base tutte le società che, al momento della Assemblea, abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea a condizione che abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività federale intendendosi per effettiva attività federale l'essersi classificate in uno dei seguenti Campionati:

NUOTO : Campionato regionale primaverile o estivo in una delle relative categorie (Esordienti - Categoria - Assoluti) nella eventualità dell'ottenimento da parte di 4 atleti di almeno 4 tempi che siano ricompresi, rispetto alle classifiche definitive dei predetti Campionati, all'interno della quota del 70% dei migliori tempi realizzati;

TUFFI: Campionato regionale in una delle relative categorie (Esordienti - Categoria - Assoluti) con un minimo di 4 atleti complessivamente classificati nei Campionati Regionali o prove regionali per ammissione ai Campionati con classifiche nazionali;

PALLANUOTO: Campionato giovanile o Campionato femminile;

NUOTO SINCRONIZZATO: Campionato regionale in una delle relative categorie (Esordienti - Categoria - Assoluti) con un minimo di 4 atlete complessivamente classificate negli esercizi obbligatori;

FONDO: Campionato Italiano con un minimo di 2 atleti classificati;

GRAN FONDO: Campionato di Gran Fondo con un minimo di 1 atleta classificato tra i primi 15;

NUOTO PER SALVAMENTO: Campionato regionale in una delle relative categorie (Esordienti - Categoria - Assoluti) con un minimo di 4 atleti complessivamente classificati;

MASTERS: Campionati Assoluti Nazionali di Nuoto, Salvamento e Tuffi, con almeno 4 atleti classificati; Pallanuoto, se classificate per la fase nazionale; Nuoto Sincronizzato se classificate con la squadra od in almeno due specialità tra singolo, duo e trio nei Campionati Assoluti Nazionali.

- 3) Ogni società in aggiunta al voto di base, nella misura di dieci, può avere un numero ulteriore di voti in rapporto alle classifiche riportate nella attività agonistica svolta, a condizione che le gare ed i campionati abbiano avuto regolare svolgimento.
- 4) A tale scopo le società vengono suddivise in quattro categorie in base alle classifiche riportate nei Campionati di società di nuoto uomini, nuoto donne, pallanuoto uomini, pallanuoto donne, tuffi, nuoto sincronizzato, nuoto per salvamento, master e nuoto di fondo, necessarie sia per l'assegnazione del voto di base che dei voti plurimi, stilate alla fine di ciascuna stagione agonistica. Dette classifiche sono compilate tenendo conto delle seguenti specifiche indicazioni:

Settore Nuoto. Per la compilazione della graduatoria nazionale di Società sono considerate, con riferimento a ciascuna stagione agonistica, le seguenti manifestazioni:

- Incontri di squadre nazionali sia in Italia che all'estero;
- Manifestazioni nazionali o internazionali indette dalla FIN o con la partecipazione su convocazione della FIN, sia in Italia che all'estero;
- Campionati Nazionali Assoluti Indoor;
- Campionati Nazionali (Estivi) Assoluti e Giovanili;
- Finali del Campionato Nazionale a Squadre;
- Semifinale e finale della Coppa Olimpica;
- Campionati Regionali Estivi Assoluti e di Categoria (con relativa fase eliminatoria);

- Una manifestazione regionale indetta dai Comitati Regionali, appositamente organizzata per l'inserimento dei risultati nelle graduatorie del Campionato di Società.

Nell'ambito di tali manifestazioni, gli atleti possono gareggiare in tutte le prove riconosciute dal programma internazionale annualmente redatto dalla competente Federazione Internazionale.

Per ciascuna prova individuale, in base ai tempi ottenuti, viene stilata una graduatoria delle 100 migliori prestazioni assolute maschili e delle 100 migliori prestazioni assolute femminili in riferimento alle quali ogni atleta concorre con la propria migliore prestazione.

Per ciascuna prova a staffetta viene compilata una graduatoria delle 70 migliori prestazioni assolute maschili e delle 70 migliori prestazioni assolute femminili; nelle graduatorie delle staffette, le Società possono concorrere con un massimo di tre squadre assolute, purché composte da atleti del tutto differenti tra una squadra e l'altra.

Nelle graduatorie delle singole gare individuali, ogni Società può concorrere con un numero illimitato di nuotatori o nuotatrici pur se, ai fini della classifica per Società, sono riconosciuti a ciascun atleta esclusivamente i quattro migliori punteggi conseguiti.

L'attribuzione dei punteggi è la seguente:

1) gare individuali: 150 punti al migliore risultato, 146 al secondo, 142 al terzo e così via a scalare di quattro punti fino all'11° risultato al quale sono attribuiti 110 punti; a seguire 108 punti al 12° risultato, 106 al 13° e così via a scalare di due punti fino al 31° risultato al quale vengono assegnati 70 punti; a seguire 69 punti al 32° risultato, 68 al 33° e così via a scalare di un punto fino al 100° al quale spetta 1 punto.

2) gare a staffetta: 200 punti al migliore risultato, 190 al secondo, 180 al terzo e così via a scalare di dieci punti fino al 6° risultato al quale vengono attribuiti 150 punti; a seguire 144 punti al 7° risultato, 138 al 8° e così via a scalare di sei punti fino all'11° risultato al quale vengono assegnati 120 punti; a seguire 116 punti al 12° risultato, 112 al 13° e così via a scalare di quattro punti fino al 21° risultato che avrà 80 punti; a seguire 78 punti al 22° risultato, 76 al 23° e così via a scalare di due punti fino al 51° risultato al quale si assegnano 20 punti; a seguire 19 punti al 52° risultato, 18 al 53° e così via a scalare di un punto fino al 70° risultato al quale viene attribuito 1 punto.

Nella eventualità di conseguimento di tempi eguali (indipendentemente se al centesimo o al decimo di secondo), sono attribuiti, a tutti i concorrenti o alle staffette a pari merito, le medie calcolate dividendo per il numero dei pari merito la somma dei punteggi loro spettanti in base ai posti occupati in classifica.

Successivamente alla omologazione dei risultati di tutte le manifestazioni utili per la classifica del Campionato di Società, ad ogni Società è attribuita la somma dei punteggi parziali conseguiti da tutti i propri concorrenti inclusi nelle graduatorie individuali e da tutte le proprie squadre incluse nelle graduatorie di staffetta.

Settore Tuffi. Per la compilazione della graduatoria nazionale di Società utile per l'attribuzione sia dei voti di base che dei voti plurimi si individuano, in ciascuna stagione agonistica, le seguenti manifestazioni:

- 1° prova Manifestazione Nazionale Es. C2;
- 2° prova Manifestazione Nazionale Es. C2;
- Manifestazione nazionale Es. C2 – finale;
- Campionati Italiani Indoor di Categoria;
- Campionati Italiani Estivi di Categoria;
- Campionati Italiani Indoor Assoluti;
- Campionati Italiani Estivi Assoluti;
- Trofeo Nazionale mt 1

Nell'ambito di tali manifestazioni, gli atleti possono gareggiare in tutte le gare riconosciute dal programma internazionale ed acquisire punteggi secondo la seguente tabella:

		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
C	1°	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7
L	2°	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	
A	3°	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5		
S	4°	12	11	10	9	8	7	6	5	4			
S	5°	10	9	8	7	6	5	4	3				
I	6°	8	7	6	5	4	3	2					
F	7°	7	6	5	4	3	2						
I	8°	6	5	4	3	2							
C	9°	5	4	3	2								
A	10°	4	3	2									
	11°	3	2										
	12°	2											

dal 13° classificato viene assegnato 1 punto.

Nei tuffi sincronizzati, qualora gli atleti appartengano a diverse società, il punteggio valido per la classifica per società viene calcolato dimezzando quello ottenuto dalla coppia secondo al tabella punteggi sopra riportata.

Settore Pallanuoto. Le classifiche per Società sono stilate attribuendo tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta negli incontri previsti nei vari campionati di appartenenza dove il ranking partecipativo è storicamente fissato e subisce annualmente modificazioni a seguito delle retrocessioni e promozione da una categoria all'altra al termine di ogni stagione agonistica.

Settore Nuoto Sincronizzato. Per la compilazione della graduatoria nazionale di Società si individuano, in ciascuna stagione agonistica, le seguenti manifestazioni:

- Campionati Nazionali di Categoria
- Campionati Assoluti Invernale ed Estivo serie A e B

In base ai risultati ottenuti da ciascun partecipante nelle prove previste nelle citate manifestazioni, sono attribuiti alle stesse atlete punteggi individuati secondo le seguenti tabelle:

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI CAT. ESORDIENTI/A

Classifica	Programma Tecnico				Prog. Libero Finali		
	Obbligatori	DUO	TRIO	Squadra	DUO	TRIO	Squadra
1	50	60	80	100	20	30	40
2	49	58	76	95	18	28	38
3	48	56	72	90	16	26	36
4	47	54	68	85	14	24	34
5	46	52	64	80	12	22	32
6	45	50	60	75	10	20	30
7	44	48	56	70	9	19	29
8	43	46	52	65	8	18	28
9	42	44	48	60	7	17	27

10	41	42	44	55	6	16	26
11	40	40	40	50	5	15	25
12	39	38	36	45	4	14	24
13	38	36	32	40			
14	37	34	28	35			
15	36	32	24	30			
16	35	30	22	25			
17	34	28	20	20			
18	33	26	18	15			
19	32	24	16	10			
20	31	22	14	5			
21	30	20	12	4			
22	29	19	10	3			
23	28	18	8	2			
24	27	17	7	1			
25	26	16	6		1 punto per Partecipante		
26	25	15	5				
27	24	14	4				
28	23	13	3				
29	22	12	2				
30	21	11	1				
31	20	10			1 punto per Partecipante		
32	19	9					
33	18	8					
34	17	7					
35	16	6					
36	15	5					
37	14	4					
38	13	3					
39	12	2					
40	11	1					
41	10				1 punto per Partecipante		
42	9						
43	8						
44	7						
45	6						
46	5						
47	4						
48	3						
49	2						
50	1						
Dal 51 all'80	1 punto per partecipante						

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI CAT. RAGAZZE

Classifica	Programma Tecnico				Programma Libero Finali		
	Obbligatoria	SOLO	DUO	Squadra	SOLO	DUO	Squadra
1	50	60	80	100	20	30	40
2	49	58	76	95	18	28	38
3	48	56	72	90	16	26	36
4	47	54	68	85	14	24	34
5	46	52	64	80	12	22	32
6	45	50	60	75	10	20	30
7	44	48	56	70	9	19	29
8	43	46	52	65	8	18	28
9	42	44	48	60	7	17	27
10	41	42	44	55	6	16	26
11	40	40	40	50	5	15	25
12	39	38	36	45	4	14	24
13	38	36	32	40			
14	37	34	28	35			
15	36	32	24	30			
16	35	30	22	25			
17	34	28	20	20			
18	33	26	18	15			
19	32	24	16	10			
20	31	22	14	5			
21	30	20	12	4			
22	29	19	10	3			
23	28	18	8	2			
24	27	17	7	1			
25	26	16	6		1 punto per Partecipante		
26	25	15	5				
27	24	14	4				
28	23	13	3				
29	22	12	2				
30	21	11	1				
31	20	10			1 punto per Partecipante		
32	19	9					
33	18	8					
34	17	7					
35	16	6					
36	15	5					
37	14	4					
38	13	3					
39	12	2					
40	11	1					

41	10	1 punto per Partecipante
42	9	
43	8	
44	7	
45	6	
46	5	
47	4	
48	3	
49	2	
50	1	
dal 51 all'80		1 punto per Partecipante

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI CAMPIONATO ASSOLUTO

Classifica	Programma Tecnico			Programma Libero			Finali		
	Solo	Duo	Squadra	Solo	Duo	Squadra	Solo	Duo	Squadra
1	60	80	100	60	80	100	20	30	40
2	58	76	95	58	76	95	18	28	38
3	56	72	90	56	72	90	16	26	36
4	54	68	85	54	68	85	14	24	34
5	52	64	80	52	64	80	12	22	32
6	50	60	75	50	60	75	10	20	30
7	48	56	70	48	56	70	9	19	29
8	46	52	65	46	52	65	8	18	28
9	44	48	60	44	48	60	7	17	27
10	42	44	55	42	44	55	6	16	26
11	40	40	50	40	40	50	5	15	25
12	38	36	45	38	36	45	4	14	24
13	36	32	40	36	32	40			
14	34	28	35	34	28	35			
15	32	24	30	32	24	30			
16	30	22	25	30	22	25			
17	28	20	20	28	20	20			
18	26	18	15	26	18	15			
19	24	16	10	24	16	10			
20	22	14	5	22	14	5			
21	20	12	4	20	12	4			
22	19	10	3	19	10	3			
23	18	8	2	18	8	2			
24	17	7	1	17	7	1			
25	16	6	1 punto per Partecipante	16	6	1 punto per Partecipante			
26	15	5		15	5				
27	14	4		14	4				
28	13	3		13	3				
29	12	2		12	2				
30	11	1		11	1				
31	10	1 punto per Partecipante		10					
32	9			9					
33	8			8					
34	7			7					
35	6			6					
36	5			5					
37	4			4					
38	3			3					
39	2			2					
40	1			1					
Dal 41 Al 65		1 punto per Partecipante		1 punto per Partecipante					

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI CAT.JUNIOR

Classifica	ELIMINATORIE				FINALI		
	Obbligatori	Solo	Duo	Squadra	Solo	Duo	Squadra
1	50	60	80	100	20	30	40
2	49	58	76	95	18	28	38
3	48	56	72	90	16	26	36
4	47	54	68	85	14	24	34
5	46	52	64	80	12	22	32
6	45	50	60	75	10	20	30
7	44	48	56	70	9	19	29
8	43	46	52	65	8	18	28
9	42	44	48	60	7	17	27

10	41	42	44	55	6	16	26
11	40	40	40	50	5	15	25
12	39	38	36	45	4	14	24
13	38	36	32	40			
14	37	34	28	35			
15	36	32	24	30			
16	35	30	22	25			
17	34	28	20	20			
18	33	26	18	15			
19	32	24	16	10			
20	31	22	14	5			
21	30	20	12	4			
22	29	19	10	3			
23	28	18	8	2			
24	27	17	7	1			
25	26	16	6		1 punto per		
26	25	15	5		Partecipante		
27	24	14	4				
28	23	13	3				
29	22	12	2				
30	21	11	1				
31	20	10			1 punto per		
32	19	9			Partecipante		
33	18	8					
34	17	7					
35	16	6					
36	15	5					
37	14	4					
38	13	3					
39	12	2					
40	11	1					
41	10				1 punto per		
42	9				Partecipante		
43	8						
44	7						
45	6						
46	5						
47	4						
48	3						
49	2						
50	1						
Dal 51 all'80					1 punto per		
					Partecipante		

TABELLA ATT. PUNTEGGI CAMPIONATO DI SOCIETÀ'

Classifica	Assoluto Serie A	Assoluto Serie B	Junior	Ragazze	Esordienti A
1	200	100	150	120	110
2	170	95	130	100	90
3	150	90	120	90	80
4	130	80	110	80	70
5	125	75	105	75	65
6	120	70	100	70	60
7	115	65	95	65	55
8	110	60	90	60	50
9	105	55	85	55	45
10	100	50	80	50	40
11	95	45	75	45	35
12	90	40	70	40	30
13		35	65	35	28
14		30	60	30	26
15		28	55	28	24
16		26	50	26	22
17		24	45	24	20
18		22	40	22	19
19		20	35	20	18
20		19	30	19	17
21		18	25	18	16
22		17	20	17	15
23		16	19	16	14
24		15	18	15	13
25		14	17	14	12
26		13	16	13	11
27		12	15	12	10
28		11	14	11	9
29		10	13	10	8
30		9	12	9	7
31		8	11	8	6
32		7	10	7	5
33		6	9	6	4
34		5	8	5	3

35
36
37
38
39
40
41

4	7	4	2
3	6	3	1
2	5	2	1 punto ogni Partecipante
1	4	1	
1 punto ogni Partecipante	3	1 punto ogni Partecipante	
	2		
	1 punto ogni Partecipante		

Per i Campionati Assoluti di serie A e B, ai fini dell'attribuzione del punteggio per il Campionato di Società, la classifica finale si ottiene sommando i punteggi dei rispettivi Campionati Nazionali Invernali ed Estivi.

Settore Nuoto di Fondo. Per la compilazione della graduatoria nazionale di Società si individuano, in ciascuna stagione agonistica, le seguenti manifestazioni:

- Gran Prix di Gran Fondo e Prova Unica di Campionato
- Gran Prix di Fondo e Prova Unica di Campionato
- Campionato Nazionale di Mezzo Fondo

Ad ogni Società viene attribuito un punteggio finale complessivo ottenuto sommando i punteggi detenuti dai suoi quattro atleti meglio classificati in ciascuna delle tre manifestazioni sopra richiamate. Tali punteggi sono assegnati secondo le tabelle di seguito riportate, che prevedono punteggi differenziati, a scalare, a seconda della partecipazione ad ogni singola manifestazione, indipendentemente dagli eventuali successivi ritiri, di un certo numero di atleti definiti "teste di serie", in quanto appartenenti alle squadre azzurre:

Classifica maschile - per ogni singola prova del Prix di Gran Fondo

In presenza di	2 o più teste di serie	1 teste di serie	0 teste di serie
1° class	220	180	150
2° class	180	150	120
3° class	150	120	100
4° class	120	100	80
5° class	100	80	60
6° class	80	60	50
7° class	60	50	40
8° class	50	40	30
9° class	40	30	20
10° class	30	20	15
11° class	20	15	10
12° class	15	10	7
13° class	10	7	5
14° class	7	5	5
15° class	5	5	5

e così via assegnando 5 punti fino all'ultimo atleta classificato entro il tempo massimo.

- per la prova unica di Campionato Italiano

In presenza di	2 o più teste di serie	1 teste di serie	0 teste di serie
1° class	300	240	200
2° class	240	200	160
3° class	200	160	130
4° class	160	130	110
5° class	130	110	90
6° class	110	90	70
7° class	90	70	55

8° class	70	55	45
9° class	55	45	35
10° class	45	35	25
11° class	35	25	20
12° class	25	20	15
13° class	20	15	10
14° class	15	10	7
15° class	10	7	7
16° class	7	7	7

e così via assegnando 7 punti fino all'ultimo atleta classificato entro il tempo massimo.

Classifica femminile - per ogni singola prova del Prix di Gran Fondo

in presenza di	2 o più teste di serie	1 teste di serie	0 teste di serie
1° class	200	140	100
2° class	140	100	70
3° class	100	70	40
4° class	70	40	20
5° class	40	20	10
6° class	20	10	5
7° class	10	5	5
8° class	5	5	5

e così via assegnando 5 punti fino all'ultima atleta classificata entro il tempo massimo.

- per la prova unica di Campionato Italiano

in presenza di	2 o più teste di serie	1 teste di serie	0 teste di serie
1° class	260	190	130
2° class	190	130	80
3° class	130	80	50
4° class	80	50	30
5° class	50	30	20
6° class	30	20	10
7° class	20	10	7
8° class	10	7	7
9° class	7	7	7

e così via assegnando 7 punti fino all'ultima atleta classificata entro il tempo massimo.

Classifica maschile - per ogni singola prova del Grand Prix

In presenza di	3 o più teste di serie	2 teste di serie	1 teste di serie	0 teste di serie
1° class	130	110	90	75
2° class	110	90	75	60
3° class	90	75	60	50
4° class	75	60	50	42
5° class	60	50	42	36
6° class	50	42	36	30
7° class	42	36	30	25
8° class	36	30	25	20
9° class	30	25	20	16
10° class	25	20	16	12
11° class	20	16	12	9
12° class	16	12	9	6

13° class	12	9	6	4
14° class	9	6	4	2
15° class	6	4	2	2
16° class	4	2	2	2
17° class	2	2	2	2

e così via assegnando 2 punti fino all'ultimo atleta classificato entro il tempo massimo.

- per la prova unica di Campionato Italiano

In presenza di	3 o più teste di serie	2 teste di serie	1 teste di serie	0 teste di serie
1° class	180	150	125	105
2° class	150	125	105	85
3° class	125	105	85	70
4° class	105	85	70	60
5° class	85	70	60	50
6° class	70	60	50	42
7° class	60	50	42	36
8° class	50	42	36	30
9° class	42	36	30	24
10° class	36	30	24	20
11° class	30	24	20	16
12° class	24	20	16	12
13° class	20	16	12	9
14° class	16	12	9	7
15° class	12	9	7	5
16° class	9	7	5	4
17° class	7	5	4	4
18° class	5	4	4	4
19° class	4	4	4	4

e così via assegnando 4 punti fino all'ultimo atleta classificato entro il tempo massimo.

Classifica femminile - per ogni singola prova del Grand Prix

In presenza di	2 o più teste di serie	1 teste di serie	0 teste di serie
1° class	120	85	60
2° class	85	60	40
3° class	60	40	25
4° class	40	25	18
5° class	25	18	14
6° class	18	14	10
7° class	14	10	7
8° class	10	7	4
9° class	7	4	2
10° class	4	2	2
11° class	2	2	2

e così via assegnando 2 punti fino all'ultima atleta classificata entro il tempo massimo.

- per la prova unica di Campionato Italiano

In presenza di	2 o più teste di serie	1 teste di serie	0 teste di serie
1° class	170	120	85
2° class	120	85	60
3° class	85	60	40
4° class	60	40	25
5° class	40	25	18

6° class	25	18	14
7° class	18	14	10
8° class	14	10	7
9° class	10	7	4
10° class	7	4	4
11° class	4	4	4

e così via assegnando 4 punti fino all'ultima atleta classificata entro il tempo massimo.

Classifica maschile – Campionato Italiano di Mezzo Fondo

in presenza di:	4 o più teste di serie	3 teste di serie	2 teste di serie	1 teste di serie	0 teste di serie
1° class	60	50	42	36	30
2° class	50	42	36	30	26
3° class	42	36	30	26	23
4° class	36	30	26	23	20
5° class	30	26	23	20	17
6° class	26	23	20	17	14
7° class	23	20	17	14	12
8° class	20	17	14	12	10
9° class	17	14	12	10	8
10° class	14	12	10	8	7
11° class	12	10	8	7	6
12° class	10	8	7	6	5
13° class	8	7	6	5	4
14° class	7	6	5	4	3
15° class	6	5	4	3	2
16° class	5	4	3	2	1
17° class	4	3	2	1	1
18° class	3	2	1	1	1
19° class	2	1	1	1	1
20° class	1	1	1	1	1

e così via con 1 punto fino all'ultimo atleta classificato entro il tempo massimo.

Classifica femminile

in presenza di:	3 teste di serie	2 teste di serie	1 teste di serie	0 teste di serie
1° class	50	40	32	26
2° class	40	32	26	20
3° class	32	26	20	15
4° class	26	20	15	12
5° class	20	15	12	9
6° class	15	12	9	7
7° class	12	9	7	5
8° class	9	7	5	4
9° class	7	5	4	3
10° class	5	4	3	2
11° class	4	3	2	1
12° class	3	2	1	1

13° class	2	1	1	1
14° class	1	1	1	1

e così via con 1 punto fino all'ultima atleta classificata entro il tempo massimo.

Settore Salvamento. Per la compilazione della graduatoria nazionale di Società si tengono conto, in ciascuna stagione agonistica, le seguenti manifestazioni

- Campionati Assoluti Primavera ed Estivi, maschili e femminili,;
- Campionati Primavera ed Estivi di Categoria, manifestazioni nazionali in calendario, Campionati Regionali, maschili e femminili.

Nell'ambito di tali manifestazioni, gli atleti possono gareggiare in tutte le gare riconosciute dal programma internazionale.

La classifica nazionale per Società si ottiene sommando il punteggio conseguito da tutti gli atleti e le staffette della stessa Società, partecipanti ai Campionati Assoluti Primavera ed Estivi e, limitatamente ai quattro atleti meglio classificati in ciascuna gara individuale in ogni categoria, maschile e femminile, più le staffette, nei Campionati Primavera ed Estivi di categoria nonché nelle prove nazionali in calendario nonché nei Campionati Regionali, tenendo conto delle tabelle punteggi adottate in ambito nazionale.

Settore Masters. Per la compilazione della graduatoria nazionale di Società sono prese in considerazione:

- tutte le manifestazioni inserite nel calendario annuale del Circuito Supermasters

Nell'ambito di tali manifestazioni, ogni Società possono concorrere con un numero illimitato di atleti, purché regolarmente tesserati dalla FIN come atleti Master.

Le prove valide per ottenere i punteggi sono, secondo il programma internazionale:

50, 100, 200, 400, 800 m	Stile libero	uomini e donne
1500 m	Stile libero	uomini
50, 100, 200 m	Dorso	uomini e donne
50, 100, 200 m	Rana	uomini e donne
50, 100, 200 m	Farfalla	uomini e donne
100, 200, 400 m	Misti	uomini e donne

La classifica finale nazionale di Società si ottiene sommando il miglior punteggio conseguito da ciascun atleta della stessa Società in ciascuna prova sulla quale avrà gareggiato, tenendo in considerazione tutte le manifestazioni del Circuito Supermasters.

L'attribuzione del punteggio relativo a tale miglior prestazione avviene sulla base della tabella millesimale adottata annualmente dalla Federazione Internazionale di Nuoto (FINA).

Sulla base delle classifiche redatte con i suddetti criteri, alle Società sono attribuiti i seguenti punteggi:

Voti 40 per la categoria A a cui appartengono le società :

- classificate nel campionato di società di nuoto uomini: dal 1° al 20° posto;
- classificate nel campionato di società di nuoto donne: dal 1° al 20° posto;
- alle 24 società occupanti nella classifica virtuale generale relativa ai Campionati di Pallanuoto i primi 24 posti tra le Società partecipanti al campionato di pallanuoto serie A/1 maschile e le Società partecipanti al campionato serie A/2 maschile;
- classificate nel campionato di pallanuoto serie A1 femminile dal 1° al 4° posto;
- classificate nel campionato di tuffi dal 1° al 5° posto;
- classificate nel campionato di società di nuoto sincronizzato dal 1° al 5° posto;
- classificata nel campionato di società di salvamento al 1° posto;

Voti 30 per la categoria B a cui appartengono le società:

- classificate nel campionato di società di nuoto uomini: dal 21° al 40° posto;
- classificate nel campionato di società di nuoto donne: dal 21° al 40° posto;
- alle Società occupanti i 36 posti dal 25° al 60° nella classifica virtuale generale relativa ai Campionati di Pallanuoto tra le eventuali residue Società partecipanti al campionato serie A/2 maschile e le Società partecipanti al campionato di pallanuoto serie B maschile;
- partecipanti al campionato di pallanuoto serie A1 femminile e classificate al 5°, 6° e 7° posto;
- classificate nel campionato di società di tuffi dal 6° al 10° posto;
- classificate nel campionato di società di nuoto sincronizzato dal 6° al 10° posto;
- classificate nel campionato di società di salvamento dal 2° al 6° posto.

Voti 20 per la categoria C a cui appartengono le società:

- classificate nel campionato di società di nuoto uomini: dal 41° al 80° posto;
- classificate nel campionato di società di nuoto donne: dal 41° al 80° posto;
- alle eventuali rimanenti Società partecipanti al campionato di pallanuoto serie B maschile ed alle Società partecipanti al campionato di pallanuoto serie C maschile per un totale di 64 Società occupanti nella classifica virtuale generale relativa ai Campionati di Pallanuoto la posizione dal 61° al 124° posto;
- partecipanti al campionato di pallanuoto serie A1 femminile classificate al 8°, 9° e 10° posto;
- nel campionato di società di tuffi le società classificate dal 11° al 15° posto;
- nel campionato di società di nuoto sincronizzato le società classificate dal 11° al 15° posto;
- nel campionato di società di salvamento le società classificate dal 7° al 15° posto;
- classificata nel campionato di società master al 1° posto;
- classificata nel campionato di società di nuoto, fondo e gran fondo al 1° posto;

Voti 10 per la categoria D a cui appartengono le società:

- classificate nel campionato di società di nuoto uomini: dal 81° posto in poi;
- classificate nel campionato di società di nuoto donne: dal 81° posto in poi;
- alle eventuali rimanenti Società partecipanti al campionato di pallanuoto serie C ed alle Società partecipanti al campionato di pallanuoto serie D maschile, per un totale di 66 società occupanti nella classifica virtuale generale relativa ai Campionati di Pallanuoto la posizione dal 125° al 190° posto;
- alle eventuali rimanenti Società partecipanti al campionato di pallanuoto serie A/1 femminile, alle Società di serie A/2 femminile e di serie B femminile meglio classificate, fino alla concorrenza di 16 Società;
- classificate nel campionato di società di nuoto sincronizzato dal 16° posto in poi;
- classificate nel campionato di società di salvamento dal 16° al 100° posto;
- classificate nel campionato di società di tuffi dal 16° posto in poi;
- classificate nel campionato di società fondo e gran fondo dal 2° al 10° posto;
- classificate nel campionato di società di master dal 2° al 25° posto.

5) Ciascuna Società affiliata con diritto a voto è rappresentata nelle Assemblee:

- a) dal suo Presidente o suo delegato regolarmente tesserato con a disposizione il 70% dei voti di cui ai precedenti punti 3 e 4.
- b) da un rappresentante degli atleti di nazionalità italiana eletto al suo interno dall'Assemblea

degli atleti aventi diritto a voto con a disposizione il 20% dei voti di cui ai punti 3 e 4.

- c) da un rappresentante dei tecnici di nazionalità italiana eletto al suo interno dall'Assemblea dei tecnici aventi diritto a voto con a disposizione il 10% dei voti di cui ai punti 3 e 4.
- 6) L'atleta o il tecnico eletto rappresentante delle rispettive categorie nell'ambito della società di appartenenza non può delegare l'esercizio del voto. In caso di impedimento subentra nel diritto di partecipazione al voto nell'Assemblea il primo dei non eletti nelle singole categorie di appartenenza.
- 7) Nell'Assemblea Straordinaria il diritto a voto è ugualmente determinato in base ai risultati dell'anno che si conclude se l'attività prevista per l'attribuzione dei voti sia stata ultimata; nel caso, invece, che l'attività non sia stata ancora portata a termine o la celebrazione dell'Assemblea sia prevista nel mese successivo a quello di conclusione dell'attività, il diritto a voto è determinato in base ai risultati conseguiti nell'anno precedente.
- 8) Le società, nell'ambito dei diritti di cui al precedente punto 5, possono essere rappresentate in Assemblea esclusivamente da chi, avendo compiuto il 18° anno d'età, sia Presidente della Società o componente del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da chi ne fa le veci, salvo quanto previsto dal successivo punto 10.
- 9) Non possono partecipare all'Assemblea, nemmeno per delega, coloro che risultino sottoposti a sanzione disciplinare definitiva in corso di esecuzione, nonché coloro i quali risultino morosi per mancato pagamento delle quote di affiliazione e riaffiliazione.
- 10) I Dirigenti di società possono rappresentare per delega soltanto affiliati appartenenti alla stessa Regione nel numero massimo di:
- 2, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 1.000 società votanti;
 - 3, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 1500 società votanti;
 - 4, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 2000 società votanti;
 - 5, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare oltre 2000 società votanti.
- 11) I membri del Consiglio Federale non possono rappresentare Società né direttamente né per delega.
Nelle Assemblee Regionali sono ammesse un massimo di due deleghe, a condizione che il numero di Società affiliate con diritto di voto nell'ambito della Regione sia superiore a 20.
Nelle Assemblee Provinciali, in presenza di almeno dieci affiliati con diritto di voto, è consentito il rilascio di una sola delega.
I Consiglieri e i Presidenti dei Comitati Regionali, nonché i Presidenti dei Comitati Provinciali, non possono rappresentare società né direttamente, né per delega.
- 12) Le Assemblee sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci previa deliberazione del Consiglio Federale, almeno 30 giorni prima della data della riunione.
- 13) Hanno diritto di chiedere in via preventiva al Consiglio Federale l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea i seguenti soggetti:
- a) i Presidenti delle società affiliate;
 - b) i componenti il Consiglio Federale;
 - c) il Presidente Nazionale del Gruppo Ufficiali di Gara;

- d) i Presidenti dei Comitati Regionali;
 - e) gli Atleti ed i Tecnici tesserati.
- 14) Il Consiglio Federale non può rifiutare l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno se vengono proposti da almeno 50 società con diritto di voto o se richiesti da almeno 75 delegati dei tecnici o da almeno 250 delegati degli atleti.
 - 15) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli aventi diritto a voto che detengano almeno i 3/5 dei voti.
 - 16) Trascorsa un'ora della prima convocazione l'Assemblea s'intende regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soggetti aventi diritto a voto, salvo che per le Assemblee elettive, per la validità delle quali occorre la presenza di 1/3 degli aventi diritto a voto.
 - 17) Le Assemblee Straordinarie per la modifica dello Statuto sono validamente costituite, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto al voto e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni devono riportare la maggioranza semplice dei voti validi presenti.
 - 18) Tutte le elezioni alle cariche federali devono avvenire mediante votazione segreta e tale votazione deve effettuarsi disgiuntamente dalle altre per quanto riguarda il Presidente della F.I.N.
 - 19) La votazione per acclamazione è ammessa solo per il conferimento di cariche "ad honorem".
 - 20) Le deliberazioni devono riportare la maggioranza semplice dei voti validi presenti.
 - 21) Le deliberazioni relative allo scioglimento della Federazione devono essere adottate con voto singolo ed a maggioranza dei 4/5 degli aventi diritto a voto: in tal caso non sono ammessi voti plurimi e, pertanto, le società chiamate ad esprimere la loro volontà, usufruiranno del solo voto di base.
 - 22) Il Consiglio di Presidenza nomina una Commissione Verifica Poteri e una Commissione Scrutinio. I componenti di dette Commissioni non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

ART. 12 Il Presidente

- 1) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione, ne dirige il funzionamento, nel rispetto dell'autonomia e del principio della separazione di poteri.
Firma gli atti federali e ne delega la firma, convoca le Assemblee, convoca di sua iniziativa, o su richiesta di un Vice Presidente o di almeno quattro componenti il Consiglio Federale, rispettivamente il Consiglio di Presidenza ed il Consiglio Federale, dei quali presiede le riunioni.
- 2) Il Presidente può prendere provvedimenti aventi carattere di estrema urgenza, che debbono essere ratificati dal Consiglio Federale alla sua prima riunione successiva.

- 3) Possono essere eletti alla carica di Presidente soltanto coloro che, essendo in possesso dei requisiti di eleggibilità alle cariche federali previsti dal presente Statuto, abbiano depositato la propria candidatura almeno 20 giorni prima della prevista per la celebrazione dell'Assemblea elettiva e che provvedano almeno 15 giorni prima dalla celebrazione della stessa al deposito della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto.
- 4) In caso di temporanea assenza o d'impedimento il Presidente delega, in tutto o in parte, le sue funzioni ad uno dei Vice Presidenti.
- 5) In caso di vacanza della carica di Presidente, per qualsiasi altro motivo, assume la reggenza della Federazione il Vice Presidente più anziano in carica o a parità il Vice Presidente più anziano di età. La vacanza della carica di Presidente comporta la decadenza del Consiglio Federale con conseguente obbligo da parte del Vice Presidente federale, individuato con le anzidette modalità, di provvedere alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 60 giorni e da effettuarsi entro i successivi 30 giorni.
- 6) L'impedimento definitivo o le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell'intero Consiglio Federale e la convocazione dell'Assemblea elettiva entro 60 giorni dall'evento, da effettuarsi entro i successivi 30 giorni.
- 7) In caso di impedimento definitivo del Presidente si ha la decadenza immediata del Consiglio Federale, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente, come sopra individuato, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria ed all'espletamento dell'ordinaria amministrazione. Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vice Presidente più anziano, subentra un altro Vice Presidente secondo la procedura prevista al precedente comma 5.
- 8) In caso di dimissioni del Presidente si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale, che permangono in regime di proroga con soli compiti di ordinaria amministrazione.

ART. 13 Consiglio Federale

- 1) Il Consiglio Federale è composto:
 - a) dal Presidente della F.I.N.;
 - b) da 12 Consiglieri Federali;
 - c) da 4 Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti;
 - d) da 2 Consiglieri Federali in rappresentanza dei Tecnici.
- 2) Il Presidente e i Consiglieri Federali durano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili.
- 3) Il Segretario Generale della Federazione è il Segretario del Consiglio Federale.
- 4) Alle riunioni del Consiglio Federale deve essere invitato a partecipare il Collegio dei Revisori dei Conti.

- 5) Può partecipare, con parere consultivo, il Presidente nazionale del Gruppo Ufficiali Gara, nominato secondo il Regolamento del G.U.G.. Possono inoltre essere invitati a partecipare al Consiglio Federale con solo parere consultivo i membri italiani in carica, degli organi direttivi internazionali (FINA, LEN, COMEN, COLAN) ed i Presidenti italiani in carica delle Commissioni tecniche FINA e LEN, qualora il Consiglio tratti materie relative alla loro specifica competenza.
- 6) Possono inoltre partecipare, quando invitate dal Presidente, persone che abbiano cariche o incarichi federali.
- 7) Le riunioni del Consiglio Federale sono valide quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.
- 8) Le delibere sono prese a maggioranza semplice tra i presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
- 9) Per le modifiche del Regolamento Organico è necessaria la maggioranza di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Federale.
- 10) Il Consiglio Federale nomina nella prima riunione nel proprio ambito tre Vice Presidenti e un membro del Consiglio di Presidenza in rappresentanza degli atleti scelto tra i quattro membri eletti in rappresentanza degli atleti in Consiglio Federale ed uno scelto tra i due membri eletti in rappresentanza dei Tecnici in Consiglio Federale
- 11) Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno sei volte all'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente o almeno quattro dei suoi componenti lo richiedano.
- 12) Il Consigliere Federale che risulti assente senza valida giustificazione per 3 riunioni consecutive è considerato dimissionario.
- 13) Ove per qualsiasi causa venga a mancare non più della metà dei componenti del Consiglio Federale si provvede all'integrazione del Consiglio Federale chiamando a farvi parte i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. In mancanza la copertura dei posti rimasti vacanti deve avvenire con nuove elezioni da tenersi nella prima assemblea utile successiva all'evento.
Qualora però sia compromessa la funzionalità dell'Organo, tale Assemblea deve essere convocata entro 60 giorni da effettuarsi entro i successivi 30 giorni.
- 14) Il Consiglio Federale resta in carica in regime di proroga fino alla elezione del nuovo Consiglio.
- 15) In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali si ha la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 60 giorni e da tenersi entro i successivi 30 giorni.
- 16) In caso di mancata approvazione da parte dell'Assemblea del conto consuntivo si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale nella sola ipotesi in cui la relativa deliberazione assembleare sia assunta con la metà più uno dei voti spettanti a tutti

gli aventi diritto al voto. In tal caso, il Presidente ed il Consiglio Federale restano in carica in regime di proroga per l'ordinaria amministrazione sino all'Assemblea Straordinaria da convocarsi nei termini come sopra stabiliti.

17) In caso di vacanza per qualsivoglia causa non contemporanea nell'arco del quadriennio olimpico della maggioranza dei Consiglieri Federali si ha la decadenza dei soli Consiglieri Federali e non del Presidente che deve provvedere alla convocazione e celebrazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini sopra indicati per il rinnovo dei Consiglieri medesimi.

18) Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi sono irrevocabili.

ART. 14 Elezione dei Consiglieri Federali

- 1) I Consiglieri Federali sono eletti dalla Assemblea Nazionale. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella singola categoria di appartenenza. In caso di parità si procede a ballottaggio tra coloro che hanno riportato uguale numero di voti. I delegati possono esprimere in ciascuna categoria un numero massimo di preferenze pari ai candidati eleggibili in ciascuna singola categoria.

ART. 15 Presentazione delle candidature

- 1) Coloro che intendono concorrere alle elezioni a Presidente Federale ed a Consigliere Federale devono presentare la propria candidatura per iscritto alla Segreteria Federale entro e non oltre 20 giorni prima della data di celebrazione della assemblea, a pena di decadenza.
- 2) Non è ammessa la candidatura a differenti fasce di rappresentatività per le elezioni a Consiglieri Federali.
- 3) Alla candidatura deve essere allegata una autocertificazione circa il possesso dei requisiti di idoneità ed eleggibilità previsti dal presente Statuto.
- 4) La Segreteria Federale compila quattro distinte liste di candidati, una per i candidati alla carica di Presidente Federale e le altre per i candidati nelle tre categorie: Consiglieri Dirigenti, Consiglieri Atleti e Consiglieri Tecnici.

ART. 16 Attribuzioni del Consiglio Federale

- 1) Il Consiglio Federale ha il compito di provvedere, in base agli indirizzi generali dell'Assemblea, alla gestione della F.I.N. per la realizzazione degli scopi istituzionali.
- 2) In particolare:
 - a) delibera la convocazione delle Assemblee Federali;
 - b) emana i Regolamenti Federali;
 - c) vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
 - d) stabilisce e coordina l'attività agonistica e delibera sull'ordinamento delle manifestazioni federali;
 - e) fissa i programmi di partecipazione all'attività internazionale nominando i dirigenti e i tecnici responsabili;
 - f) istituisce gli Organi Federali periferici e nomina i Dirigenti federali degli Organi non elettivi, istituisce le Commissioni ritenute necessarie fissandone l'attribuzione e la durata. Dichiara la decadenza degli Organi periferici per gravi motivi pregiudicanti il regolare funzionamento e nomina eventuali Commissari Straordinari determinandone limiti e durata;
 - g) amministra il patrimonio federale; delibera il Bilancio preventivo della Federazione e le variazioni di bilancio; delibera il bilancio consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea; vigila sulle gestioni amministrative degli Organi e Settori federali; trasmette il bilancio preventivo, ed il conto consuntivo al C.O.N.I. per l'approvazione nei termini prescritti;
 - h) nomina, con mandato irrevocabile, i componenti degli Organi di Giustizia federale per la durata di un quadriennio olimpico;
 - i) coordina l'attività tecnico-amministrativa di tutti gli Organi e Settori federali, ad esclusione di quella assicurata dagli Organi di giustizia federale;
 - l) delibera su convenzioni per la gestione di impianti natatori pubblici o privati al fine di facilitare lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi istituzionali;
 - m) delibera sulla costituzione e sulla partecipazione di ed ad organismi funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali e sul riconoscimento di soggetti aderenti alla F.I.N.;
 - n) delibera su ogni questione relativa all'attività federale.

ART. 17 Consiglio di Presidenza

- 1) Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente che lo presiede, da tre Vice Presidenti, da uno dei quattro Consiglieri Federali eletti in rappresentanza degli atleti e da uno dei due Consiglieri Federali eletti in rappresentanza dei tecnici; funge da Segretario il Segretario Generale della Federazione.
- 2) Alle riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere invitato a partecipare il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 3) Il Consiglio di Presidenza, attraverso i poteri delegati dal Consiglio Federale, ne attua le deliberazioni e provvede alla conduzione dell'attività della Federazione secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Federale stesso, informando delle deliberazioni e dei provvedimenti presi, perché ne verifichi la conformità.
- 4) Sono escluse deleghe di poteri di ordine generale e che comunque sottraggano la singola funzione al Consiglio Federale.

- 5) Può adottare provvedimenti aventi carattere d'urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio Federale alla sua prima riunione successiva.
- 6) Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono valide quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.
- 7) Le delibere sono prese a maggioranza semplice tra i presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

ART. 18

Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale si compone di 5 membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e di 3 supplenti: 3 effettivi, tra cui il Presidente, e 2 supplenti sono eletti dall'Assemblea, 2 effettivi e 1 supplente sono nominati dal C.O.N.I.. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti debbono risultare iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
- 2) I componenti del Collegio durano in carica per il quadriennio olimpico, possono essere rieletti e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Federale.
- 3) Il Collegio vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge applicabili; accerta la regolare tenuta della contabilità; verifica la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e scritture contabili; esercita il controllo sull'intera gestione economica - finanziaria della Federazione e di tutti i suoi Organi.
- 4) La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale deve essere invitato alle Assemblee federali, nonché alle riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza.
- 5) La cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili è causa di decadenza dall'ufficio di Revisore. I Revisori che, senza giustificato motivo, non partecipano alle Assemblee o, durante un esercizio sociale federale, a due riunioni del Collegio o a due riunioni del Consiglio Federale, decadono dall'ufficio.
- 6) In caso di rinuncia o decadenza per qualsiasi causa di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età, i quali restano in carica sino alla successiva assemblea la quale deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati decadono insieme con quelli in carica.
In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, sino alla successiva assemblea, dal Revisore più anziano.
Ove con i Revisori supplenti non si arrivi a completare il Collegio, deve essere convocata una Assemblea per l'integrazione dello stesso.
- 7) Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre e delle riunioni deve redigersi processo verbale.

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori devono essere assunte a maggioranza assoluta.

I Revisori effettivi possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi, previa comunicazione al Presidente federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio il quale ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per i provvedimenti di competenza.

- 8) Per tutti i componenti eletti dei Collegi dei Revisori dei Conti Nazionali è richiesta la sola sussistenza del tesseramento al momento del deposito della candidatura.

ART. 19 Segreteria Federale

- 1) La Segreteria Federale costituisce la struttura Federale ed è composta dagli Uffici e Servizi necessari per dare esecuzione alle deliberazioni del Presidente, del Consiglio di Presidenza, del Consiglio Federale e degli altri organi federali.
- 2) Il Segretario Generale coordina e dirige gli Uffici che compongono la Segreteria.
Il personale addetto alla Segreteria Federale dipende gerarchicamente dal Segretario, che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza della Segreteria Federale.
- 3) Il Segretario Generale della Federazione assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza e ne redige i verbali ed ha facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o Comitati della Federazione o di farsi rappresentare da un dipendente della Segreteria.

ART. 20 Comitati Regionali – Assemblee Regionali – Presidente Regionale - Delegati Regionali

- 1) I Comitati Regionali sono istituiti dal Consiglio Federale nelle Regioni con almeno dieci società affiliate con diritto di voto.
- 2) La sede dei Comitati Regionali è normalmente nel capoluogo di Regione salvo diversa disposizione del Consiglio Federale.
- 3) Essi rappresentano la Federazione nell'ambito della Regione, applicando e facendo applicare tutte le norme e direttive emanate dagli Organi Centrali.
- 4) I Comitati Regionali, eletti dalle Assemblee regionali formate dai delegati delle società affiliate, dai delegati degli atleti delle società affiliate e dai delegati dei tecnici delle società affiliate, tesserati nel rispettivo Comitato Regionale e aventi diritto a voto, sono composti:
 - dal Presidente;
 - fino a 40 società: da un Vice Presidente e otto Consiglieri, di cui due eletti in rappresentanza degli atleti ed uno in rappresentanza dei tecnici;
 - oltre le 40 società: da due Vice Presidenti e dodici Consiglieri di cui tre eletti in

rappresentanza degli atleti ed uno in rappresentanza dei tecnici.

Le modalità partecipative ed elettive delle Assemblee Regionali sono le medesime stabilite per le Assemblee Nazionali all'art. 11 commi 5 e 6 del presente Statuto.

- 5) Su proposta del Presidente e con il voto anche di questi i Consiglieri Regionali eleggono nel proprio seno uno o due Vice Presidenti e un Segretario.
- 6) Il Presidente e i Consiglieri sono eletti disgiuntamente dall'Assemblea Regionale con le modalità stabilite dall'articolo 11 anche per quanto concerne il rapporto di partecipazione degli atleti e tecnici al Consiglio stesso.
- 7) Partecipa alle riunioni del Comitato Regionale il Presidente del G.U.G. Regionale nominato secondo il Regolamento del G.U.G.
- 8) Nei riguardi del Presidente e dei Consiglieri del Comitato Regionale si applicano tutte le norme dello Statuto e del Regolamento Organico, che disciplinano rispettivamente le candidature, le cariche, la decadenza, le dimissioni, l'impedimento temporaneo e definitivo e l'integrazione del Presidente e del Consigliere Federale della F.I.N.
- 9) Nel caso in cui non sia possibile costituire il Comitato Regionale per mancanza di numero di affiliati, il Consiglio Federale nomina, con mandato di durata quadriennale revocabile, un Delegato Regionale, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali nonché per addivenire alla costituzione del Comitato Regionale. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Regionali.
- 10) Nella Regione Trentino Alto Adige vengono costituiti rispettivamente nelle Province Autonome di Trento e Bolzano organi periferici con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle Regioni agli organi periferici a livello Regionale.
- 11) L'Assemblea Regionale, ordinaria, si svolge entro il 15 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea Regionale elettiva si svolge entro il trimestre successivo alla celebrazione dell'Assemblea elettiva Nazionale. Per quanto non previsto nel presente articolo trovano applicazione le norme del presente Statuto che disciplinano l'Assemblea Nazionale ordinaria, straordinaria, elettiva e non elettiva.
- 12) Il Presidente Regionale eletto dall'Assemblea con le modalità previste, in quanto applicabili, per il Presidente federale, rappresenta la F.I.N. nel territorio di competenza. Convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e nei casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale. Svolge, in quanto compatibili, le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale.
- 13) Ai Comitati Regionali è riconosciuta autonomia finanziaria, gestionale e amministrativo-contabile, nei limiti posti dal Regolamento Amministrativo della F.I.N.. La conduzione amministrativa dei predetti organi periferici è soggetta al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti Regionale. I Delegati Regionali possono operare amministrativamente solo mediante anticipazioni di spesa salvo rendiconto.

ART. 21

Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

- 1) Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti: 2 membri effettivi ed il supplente sono eletti dall'Assemblea regionale; 1 membro effettivo ed il supplente sono nominati dal Consiglio Federale. I membri effettivi ed il membro supplente eletti dovranno risultare iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
- 2) I componenti del Collegio Regionale durano in carica per il quadriennio e possono essere rieletti; non decadono in caso di decadenza del Consiglio Regionale. I tre Revisori effettivi eleggono tra di loro il presidente del Collegio in occasione della loro prima riunione.
- 3) Il Collegio vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge applicabili; accerta la regolare tenuta della contabilità; verifica la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e scritture contabili; esercita il controllo sulla intera gestione economica - finanziaria del Comitato Regionale, del Comitato Provinciale e degli altri Organi Periferici qualora costituiti o nominati.
- 4) Si applicano al Collegio Regionale dei Revisori dei Conti le disposizioni in materia di sostituzioni dei membri, decadenza e reintegro dell'organo previste per il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
- 5) Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti deve essere invitato a partecipare a tutte le riunioni del Comitato Regionale e dei Comitati Provinciali laddove costituiti, ad esclusione di quelli di Trento e Bolzano presso i quali è costituito un Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le medesime modalità previste per il Collegio dei Revisori Regionale.
- 6) La carica di Revisore Regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale.

ART. 22

Comitati Provinciali - Assemblee Provinciali – Presidente Provinciale - Delegati Provinciali

- 1) I Comitati Provinciali sono istituiti dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del Comitato Regionale nei capoluoghi delle Province con almeno 10 società affiliate con diritto di voto con esclusione dei capoluoghi di provincia sede dei Comitati Regionali.
- 2) Essi rappresentano la Federazione nell'ambito della Provincia, applicando e facendo applicare tutte le norme direttive emanate dagli Organi Federali e dipendono dai Comitati Regionali competenti per territorio.
- 3) I Comitati Provinciali, eletti dalle Assemblee provinciali formate dai delegati delle società affiliate, dai delegati degli atleti delle società affiliate e dai delegati dei tecnici delle società affiliate, tesserati nel rispettivo Comitato Provinciale e aventi diritto a voto, sono composti:

- dal Presidente;
- fino a 20 società: otto Consiglieri, di cui uno eletto in rappresentanza degli atleti ed uno in rappresentanza dei tecnici;
- oltre le 20 società: nove Consiglieri di cui due eletti in rappresentanza degli atleti ed uno in rappresentanza dei tecnici.

Le modalità partecipative delle Assemblee Provinciali sono le medesime stabilite per le Assemblee Nazionali all'art. 11 commi 5 e 6 del presente Statuto.

- 4) Il Presidente e i Consiglieri sono eletti disgiuntamente dall'Assemblea Provinciale con le modalità stabilite dall'art. 11 anche per quanto concerne il rapporto di partecipazione degli atleti e tecnici al Consiglio stesso.
- 5) Il Delegato Provinciale del G.U.G. partecipa alle riunioni del Comitato Provinciale.
- 6) Nei riguardi del Presidente e dei Consiglieri del Comitato Provinciale si applicano tutte le norme dello Statuto e del Regolamento Organico, che disciplinano rispettivamente le candidature, le cariche, la decadenza, le dimissioni, l'impedimento temporaneo e definitivo e l'integrazione del Presidente e del Consigliere Federale della F.I.N.
- 7) Nel capoluogo di Provincia dove non si è istituito il Comitato Provinciale, il Consiglio Federale nomina un Delegato Provinciale, su proposta del Presidente del Comitato Regionale o del Delegato Regionale, al quale sono attribuiti per competenza territoriale compiti analoghi a quelli di competenza del Delegato Regionale.
- 8) Il Delegato Provinciale decade dalla carica con la cessazione o la decadenza del Comitato Regionale e/o del Consiglio Federale.
- 9) Limitatamente ai Comitati Provinciali di Trento e Bolzano è riconosciuta autonomia finanziaria, gestionale e amministrativo-contabile, con le medesime modalità stabilite per i Comitati Regionali e sotto il controllo del proprio Collegio dei revisori dei conti.

ART. 23 Fiduciari Locali

- 1) I Fiduciari locali sono nominati per un quadriennio olimpico dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente del Comitato Regionale, nei Comuni dove se ne ravveda la necessità.
- 2) Il Fiduciario locale ha giurisdizione limitata al territorio del Comune nel quale espleta i compiti che allo stesso vengono affidati dal Comitato Regionale nonché dal Comitato Provinciale o Delegato Provinciale qualora costituiti o nominati.
- 3) Il Fiduciario decade dalla carica con la cessazione o la decadenza del Comitato Regionale e/o del Consiglio Federale.

ART. 24

La Consulta Nazionale dei Presidenti dei Comitati Regionali

- 1) La Consulta Nazionale dei Presidenti dei Comitati Regionali è composta dai Presidenti di tutti i Comitati Regionali, nonché dai Presidenti dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano. Nel caso in cui non sia stato istituito il Comitato Regionale, fa parte della Consulta il Delegato Regionale.
- 2) La Consulta si riunisce presso la sede federale almeno due volte l'anno ed esprime pareri e formula proposte al Consiglio Federale su materie aventi riflessi in ambito regionale e locale, nonché per attività organizzative e di gestione della periferia e su ogni altro argomento sul quale venga eventualmente richiesto dal Consiglio Federale un contributo consultivo.

ART. 25

Requisiti

- 1) La F.I.N. prevede procedure elettorali ispirate ai principi di democrazia interna ed al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizione di parità ed in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, assicurando forme di equa rappresentanza di atleti e atlete.
- 2) Possono ricoprire cariche federali elettive, nella misura non inferiore al 70% nella categoria dei consiglieri in rappresentanza degli affiliati e nella misura non inferiore al 20% nella categorie di rappresentanza degli atleti e del 10% nella categoria di rappresentanza dei tecnici coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età, siano in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - c) non aver riportato, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
- 3) Per la carica di consigliere federale e di consigliere degli organi periferici è previsto il possesso dei seguenti requisiti in aggiunta a quelli indicati al precedente comma 2):
 - a) quali Consiglieri Federali in rappresentanza delle società, essere stati tesserati per almeno 2 anni in una delle qualifiche previste alle lettere b), c), e) ed f) dell'art. 5 del presente Statuto o risultanti in attività al momento della presentazione della candidatura;
 - b) quali Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti, essere stati tesserati in tale qualifica per almeno 2 anni atleti della F.I.N. o risultanti in attività al momento della presentazione della candidatura;
 - c) quali Consiglieri Federali in rappresentanza dei Tecnici, essere stati tesserati in tale qualifica per almeno 2 anni tecnici della F.I.N. o risultanti in attività al momento della

presentazione della candidatura.

- 4) Per le altre cariche federali è previsto il possesso del seguente requisito in aggiunta a quelli indicati al precedente comma 2):
 - a) essere o essere stati tesserati per almeno due anni in una delle qualifiche previste all'art. 5 comma 1 dello Statuto.
- 5) E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanza o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
- 6) E' vietata la candidatura per tutti coloro che nell'ultimo quadriennio precedente la data di celebrazione dell'Assemblea abbiano svolto un'attività commerciale collegata all'attività svolta dalla F.I.N..
- 7) La mancanza anche di uno solo dei requisiti accertata dopo l'elezione o comunque intervenuta nel corso del mandato comporta la decadenza della carica.

ART. 26 Incompatibilità

- 1) La qualifica di componente degli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della stessa Federazione.
- 2) Le cariche di Presidente federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale.
- 3) Le qualifiche di Presidente federale e di Consigliere federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale.
- 4) La qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con tutte le cariche federali e con l'inquadramento nel Settore Tecnico con esclusione delle qualifiche di Istruttore e Istruttore coordinatore.
- 5) Verificandosi casi di incompatibilità, l'interessato deve optare, entro quindici giorni, per una delle cariche e non può prendere possesso della nuova carica se non dopo aver rinunciato a quella precedentemente ricoperta.
- 6) In caso di mancata opzione nel termine prestabilito, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio, a tutti gli effetti, dalla nuova carica.

ART. 27

Principi Generali e Organi di Giustizia

- 1) Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico-sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair-play" (gioco leale) e la decisa opposizione ad ogni forma di «illecito sportivo», all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione, sono garantite con la istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
- 2) E' garantito il diritto di difesa, la possibilità di ricasazione del giudice, e la possibilità di revisione del giudizio nonché il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari.
- 3) Competenze e funzionamento degli Organi di Giustizia sono disciplinati dal Regolamento di Giustizia che debbono prevedere e disciplinare i casi di astensione dei giudici, le fattispecie incriminatrici, le principali circostanze attenuanti ed aggravanti, il concorso delle une e delle altre. E' sancita la provvisoria esecutività tra le parti delle decisioni di primo grado, salva la facoltà per il giudice di appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata. Il provvedimento di sospensione cautelare può essere adottato nel corso del procedimento dal giudice investito a seguito di richiesta anche del Procuratore Federale e deve contenere la motivazione, la fissazione della data di scadenza della misura adottata, la valutazione degli elementi a carico ed a favore dell'indagato, pena la nullità del procedimento medesimo.
- 4) Tutti i provvedimenti della giustizia federale devono contenere idonea, anche se succinta, motivazione.
- 5) Il Regolamento di Giustizia deve disciplinare l'istituto della riabilitazione che estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna, prevedendo che la riabilitazione possa essere concessa qualora siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo e il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. Competente a decidere sul provvedimento di riabilitazione è la Commissione d'Appello.
- 6) Sono Organi della Giustizia Federale quelli di seguito elencati:
 - a) la Corte Federale
 - b) il Giudice Arbitro
 - c) il Giudice Unico Nazionale
 - d) il Giudice Unico Regionale
 - e) la Commissione Disciplinare
 - f) la Commissione d'Appello
 - g) il Procuratore Federale
 - h) il Giudice per i Tesseramenti e Trasferimenti
 - i) la Commissione Tesseramenti e Trasferimenti

Gli Organi della Giustizia Federale restano in carica per il quadriennio Olimpico anche in caso di decadenza del Consiglio Federale. Gli Organi di Giustizia collegiali sono validamente costituiti con la presenza di tutti i componenti; in caso di assenza dei membri effettivi essi devono essere sostituiti dai membri supplenti.

- 7) La Corte Federale è composta da un Presidente, da quattro componenti effettivi e da uno o più supplenti. Le principali attribuzioni della Corte Federale sono:
 - a) interpretazione delle norme statutarie e regolamentari ed il giudizio sulla legittimità di queste ultime a richiesta di organi o soggetti federali;
 - b) dirimere i conflitti di attribuzione che possono insorgere tra organi federali;
 - c) decidere in ordine ai reclami inerenti lo svolgimento delle Assemblee.

- 8) Al Giudice Arbitro competono inappellabilmente le decisioni tecnico-disciplinari relative alla manifestazione cui è preposto con effetti limitati all'ambito della medesima nonché per i fatti che possono comportare provvedimenti esulanti dall'ambito della manifestazione, l'adozione in via d'urgenza di decisioni tecniche e disciplinari necessarie per il corretto svolgimento della manifestazione e l'informazione dei fatti e dei provvedimenti adottati per gli eventuali ulteriori provvedimenti al Giudice Unico.
Nelle manifestazioni di pallanuoto nelle quali non sia designato un Giudice Arbitro, i compiti previsti dai precedenti commi, sono esercitati dall'Arbitro.

- 9) Il Giudice Unico Nazionale, ed uno o più sostituti, sulla base del referto arbitrale:
 - a) omologa i risultati delle manifestazioni agonistiche a carattere internazionale, nazionale e interregionale indette o controllate dalla F.I.N.;
 - b) omologa i primati assoluti o di categoria previsti dalle apposite tabelle federali;
 - c) decide sui reclami presentati al Giudice Arbitro o all'Arbitro;
 - d) giudica i soggetti tesserati o affiliati sulle infrazioni tecnico-disciplinari. Per infrazioni tecnico-disciplinari si intendono quelle commesse nell'ambito spazio-temporale di una manifestazione agonistica ;
 - e) trasmette gli atti al Procuratore Federale per l'eventuale inizio dell'azione disciplinare, qualora nei fatti ravvisi infrazioni di carattere esclusivamente disciplinare, ovvero si tratti di infrazioni disciplinari commesse da dirigenti nazionali, regionali e provinciali della FIN o giudici di gara.

- 10) Il Giudice Unico Regionale ed uno o più sostituti è nominato con mandato irrevocabile per un quadriennio olimpico da ogni Comitato e resta in carica anche in caso di decadenza del Consiglio Regionale
Il G.U.R. assolve le stesse funzioni attribuite al G.U.N. in relazione alle manifestazioni agonistiche a carattere regionale, provinciale o locale svolte nell'ambito regionale.

- 11) La Commissione Disciplinare è composta da un Presidente, da due componenti effettivi ed uno o più componenti supplenti. In caso di impedimento del Presidente assume la presidenza il componente più anziano nella carica; in mancanza il più anziano di età. La Commissione Disciplinare è assistita per il suo funzionamento da un segretario designato dalla Segreteria Federale.
La Commissione Disciplinare giudica in primo grado sulle infrazioni di natura disciplinare commesse da tesserati e affiliati, con esclusione di quelle la cui giurisdizione è affidata al Giudice Unico Nazionale o Regionale, su deferimento dell'Ufficio del Procuratore Federale.

- 12) La Commissione d'Appello è composta da un Presidente, due componenti effettivi, uno o più componenti supplenti. In caso di impedimento del Presidente assume la presidenza il componente più anziano nella carica; in mancanza, il più anziano di età. La Commissione si avvale per il suo funzionamento di un segretario designato dalla Segreteria Federale. La Commissione d'Appello decide in via definitiva sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalla Commissione Disciplinare, dal G.U.N. e dal G.U.R.
- 13) La Procura Federale consta di un Procuratore Federale ed uno o più Vice procuratori. Il Procuratore Federale od i Vice procuratori da lui delegati provvedono, anche d'ufficio, alle indagini per fatti o comportamenti rilevanti sul piano disciplinare riconducibili a soggetti F.I.N.
- 14) Il Giudice per i tesseramenti e trasferimenti giudica sui reclami proposti dagli interessati in materia di tesseramenti. Il Giudice compie ogni attività istruttoria ritenuta necessaria. Il Giudice è altresì competente per le controversie in materia di trasferimenti.
- 15) La Commissione Tesseramenti e Trasferimenti è composta da un Presidente, due componenti effettivi ed uno o più supplenti. In caso di impedimento del Presidente assume la Presidenza il componente più anziano nella carica; in mancanza, il più anziano di età. La Commissione si avvale per il suo funzionamento di un segretario designato dalla Segreteria Federale. La Commissione decide, in via definitiva, sui ricorsi avverso le decisioni di primo grado adottate dal Giudice per i Tesseramenti e Trasferimenti. La Commissione decide dopo aver esperita l'attività istruttoria ritenuta necessaria.

ART. 28 Provvedimenti di clemenza

I provvedimenti di clemenza relativi alle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Giustizia sono i seguenti:

- 1) Indulto: condona in tutto o in parte la sanzione disciplinare o la commuta in un'altra specie, ma non estingue gli altri effetti della sanzione salvo che il provvedimento di clemenza non disponga diversamente. La competenza è del Consiglio Federale.
- 2) Amnistia: estingue la infrazione disciplinare e fa cessare l'esecuzione della sanzione e degli effetti accessori. La competenza è del Consiglio Federale.
- 3) Grazia: può essere concessa con gli stessi principi ed effetti dell'indulto, ma non può essere concessa nei casi di radiazione prima che siano trascorsi 5 anni dalla adozione della sanzione definitiva. E' di competenza del Presidente della Federazione.

ART. 29

Clausola compromissoria

- 1) Tutti i provvedimenti adottati dagli Organi della F.I.N. hanno piena efficacia nell'ambito dell'ordinamento federale nei confronti di tutti i soggetti, società o persone fisiche, affiliati o tesserati alla F.I.N..
- 2) Gli affiliati ed i tesserati si impegnano, all'atto della affiliazione o tesseramento, a non adire altre autorità che non siano quelle federali o la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il C.O.N.I. per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura attinenti l'esercizio dell'attività sportiva.
- 3) Il Consiglio Federale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto dal comma precedente.
Il diniego di autorizzazione deve, in ogni caso, essere congruamente motivato.
Il Consiglio Federale, entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. In mancanza di pronuncia entro il suddetto termine, la deroga si intende concessa.
- 4) L'inosservanza della clausola compromissoria comporterà l'adozione dei provvedimenti disciplinari, che possono arrivare sino alla radiazione.

ART. 30

Collegio Arbitrale

- 1) Gli affiliati, anche reciprocamente tra loro, e tutti i tesserati della FIN, esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere ad un giudizio arbitrale - salva la possibilità in alternativa d'adire la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport di cui al successivo art. 31 - la risoluzione di ogni qualsiasi controversia che dovesse tra loro insorgere, per qualsivoglia fatto o causa e che non rientri nella competenza normale di Organi Federali.
- 2) Il Collegio Arbitrale sarà è composto da due persone designate da ciascuna delle parti e da una terza designata di comune accordo, che avrà ha funzione di Presidente.
In difetto di accordo sulla nomina del terzo arbitro o in caso di inadempienza della nomina dell'arbitro di parte, provvede il Presidente della Corte Federale
- 3) Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori, inappellabilmente e senza formalità di procedura.
- 4) Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato, entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la Segreteria Federale che ne dà, altresì, tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

ART. 31

Istanza alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport

- 1) Le controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport, istituita presso il C.O.N.I. a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque quando si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico-disciplinare che abbiano comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni.
- 2) Le controversie di cui al precedente punto sono sottoposte, ad istanza del soggetto affiliato o tesserato, ovvero ad istanza della Federazione, ad un tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. L'istanza deve essere proposta entro 60 giorni dalla data in cui la parte istante sia venuta a conoscenza della decisione federale di ultimo grado o, comunque, non soggetta ad impugnazione.
- 3) Qualora entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad istanza della Federazione, ovvero ad istanza dell'affiliato o del tesserato, ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato dello Sport.
- 4) Il procedimento è disciplinato dal Regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
- 5) Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito della Federazione.

ART. 32

Regolamenti Federali

- 1) Per l'attuazione del presente Statuto il Consiglio Federale provvede all'emanazione del Regolamento Organico e degli altri Regolamenti relativi a determinati settori dell'attività federale.
- 2) Essi sono:
 - a) Regolamento di Giustizia
 - b) Regolamenti Tecnici
 - c) Regolamento degli Azzurri
 - d) Regolamento del Gruppo Ufficiali Gara
 - e) Regolamento della Sezione Salvamento
 - f) Regolamento sugli Arbitrati Federali
 - g) Regolamento Amministrativo
 - h) Regolamento Antidoping

- 3) Il Regolamento di Giustizia, il Regolamento Antidoping e il Regolamento sugli Arbitrati Federali devono essere sottoposti all'approvazione del C.O.N.I..
- 4) Il Consiglio Federale può emanare eventuali ulteriori Regolamenti richiesti da specifiche disposizioni di legge od esigenze federali.

ART. 33 Patrimonio

- 1) Il patrimonio della F.I.N. è costituito da:
 - a) fondi di riserva;
 - b) beni d'uso, attrezzature, investimenti, beni immobili e mobili registrati;
 - c) donazioni, lasciti, ed altre liberalità comunque acquisite previa deliberazione d'accettazione del Consiglio Federale.
- 2) Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario.
- 3) Del patrimonio fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento, nonché tutte le somme che pervengano alla F.I.N. senza specifica destinazione.

ART. 34 Esercizio Finanziario

- 1) L'esercizio finanziario della Federazione coincide con l'anno solare.
- 2) Tutte le entrate, a qualsiasi titolo provengano, e tutte le uscite della Federazione devono essere inserite in un unico bilancio.
- 3) Il bilancio preventivo, ed il conto consuntivo vengono trasmessi al CONI per l'approvazione nei termini prescritti; le variazioni al bilancio preventivo sono trasmesse nei soli casi stabiliti dal C.O.N.I.
- 4) Tutti gli avanzi di gestione di esercizio sono reinvestiti nell'attività federale non potendosi procedere a forme di divisione o distribuzione fra od in favore di affiliati o tesserati o comunque soggetti appartenenti alla Federazione.

ART. 35 Mezzi Finanziari

- 1) Alle spese occorrenti per il funzionamento la F.I.N. provvede con le entrate derivanti da:
 - a) quote associative;
 - b) tasse di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento, tasse gare e varie;

- c) incassi di manifestazioni sportive e connesse;
- d) contributi del C.O.N.I. ed altri Enti pubblici o privati;
- e) proventi derivanti da attività anche commerciali connesse alla pratica sportiva, sponsorizzazioni, gestione ed erogazione di servizi nonché qualunque altra entrata derivata dall'esercizio dell'attività statutariamente prevista.

ART. 36

Scioglimento della Federazione

- 1) Sulla proposta di scioglimento della Federazione delibera l'Assemblea Straordinaria costituita con il "quorum" qualificato pari ai 4/5 di tutti gli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione. Non sono ammessi voti plurimi e pertanto gli aventi diritti a voto sono chiamati ad esprimere la propria volontà usufruendo del solo voto di base.
- 2) La delibera di scioglimento della Federazione deve essere approvata con la maggioranza dei 4/5 degli aventi diritti al voto, sia in prima che in seconda convocazione.
- 3) In caso di deliberato scioglimento della F.I.N., il patrimonio residuo deve essere devoluto ai fini sportivi e di utilità sociale.

ART. 37

Modifiche dello Statuto

- 1) Le proposte di modifiche allo Statuto, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e che dispongono complessivamente non meno di 1 / 3 del totale dei voti .
- 2) Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria, che deve tenersi entro i successivi 30 giorni.
- 3) Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.
- 4) Il Consiglio Federale nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli affiliati, deve portare a conoscenza le proposte di modifica dello Statuto.
- 5) L'Assemblea per la modifica dello Statuto viene costituita ed assume le deliberazioni con il quorum costitutivo e deliberativo indicato all'art. 11 comma 17 del presente Statuto.
- 6) Le modifiche allo Statuto entrano in vigore dopo l'approvazione dell'Autorità Governativa in base alle previsioni dell'art. 16 del codice civile.

ART. 38
Norma di Rinvio

- 1) Per quanto non previsto nel presente Statuto e nei Regolamenti della F.I.N., si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di attuazione del medesimo, nonché le norme che disciplinano l'attività delle Associazioni riconosciute.